



## **STATUTO**

### **ARTICOLO 1.1. Costituzione**

E' costituita, per volontà dei soci fondatori, l'associazione denominata "OSSERVATORIO NAZIONALE SOSTEGNO VITTIME", di seguito denominata "Osservatorio".

### **ARTICOLO 1.2. Caratteristiche**

L'Osservatorio non ha scopo di lucro, è apartitico e aconfessionale ed è disciplinato dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, da quanto stabilito dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

### **ARTICOLO 1.3. Durata**

L'Osservatorio ha durata illimitata.

### **ARTICOLO 1.4. Sede**

L'Osservatorio ha sede in Medolla (Mo), via ....., ed esercita la propria attività in Italia e all'estero.

L'Osservatorio può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

### **ARTICOLO 2. Scopo dell'Osservatorio**

Scopo dell'Osservatorio si ispira alla volontà di fornire sostegno legale e psicologico alle Vittime di reati violenti, così come a intraprendere iniziative legislative dirette a introdurre e/o modificare la normativa penale e/o civile in materia di diritti delle Vittime e di punibilità/contrasto/prevenzione dei fatti criminosi, con specifico impegno, tra gli altri, alla introduzione della figura del Garante Nazionale per i diritti delle Vittime e alla modifica dell'attuale normativa afferente il Fondo di Garanzia per le Vittime di reati.



In particolare l'Osservatorio potrà:

- a) Effettuare studi e ricerche dirette ad analizzare i dati afferenti la criminalità violenta, la concreta punibilità della medesima, il grado di tutela dei diritti delle Vittime, l'effettivo diritto al risarcimento dei danni morali e/o materiali subiti, il concreto reinserimento del colpevole nella società.
- b) Realizzare corsi di formazione, convegni e dibattiti al fine di elaborare proposte capaci di sensibilizzare le istituzioni competenti su determinati temi quali quelli sopra citati;
- c) Organizzare eventi, iniziative e manifestazioni in stretta collaborazione con altre associazioni con finalità simili per condividere un percorso comune;
- d) Costituirsi parte civile nei processi penali diretti ad accertare la responsabilità per reati violenti contro la persona e il patrimonio;
- e) Stimolare le istituzioni, attraverso le risultanze delle proprie ricerche e attività di proposta legislativa, a introdurre e/o modificare la normativa in tema di tutela delle Vittime e/o certezza della pena e/o prevenzione alla commissione di reati violenti e/o a tutte quelle attività prodromiche alla realizzazione concreta dei principi costituzionali di uguaglianza e libertà;



- f) Sviluppare *partnership* e collaborazioni anche con altre associazioni che perseguano finalità complementari e/o similari;
- g) Favorire la costituzione di referenze territoriali, compresi sportelli di sostegno psicologico e legale, per la rappresentanza a livello locale dell'Osservatorio.

### **ARTICOLO 3. Associati - criteri di ammissione e di esclusione**

Sono associati all'Osservatorio coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Gli associati sono divisi in:

- Soci fondatori, i quali costituiscono il circolo e fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo;
- Soci Sostenitori, i quali condividendo le finalità dell'Osservatorio, contribuiscono alla realizzazione, anche economica degli obiettivi del medesimo;
- Soci ordinari, tutti gli altri soci, che potranno aderire senza il versamento di nessuna quota mediante semplice sottoscrizione del modulo di adesione.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Osservatorio e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che per il primo anno viene determinata per i soci fondatori in Euro 100,00.=, in Euro 50,00.= per i Soci sostenitori, in Euro 20,00.= per i Soci ordinari; la prima tessera associativa avrà validità fino al 31 Dicembre 2018. Le Vittime di



reati che aderiranno all'Osservatorio sono di diritto soci onorari e la loro adesione è completamente gratuita.

Gli importi delle tessere degli esercizi successivi verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. Il Consiglio Direttivo determina altresì il termine entro il quale deve essere versata la quota associativa.

L'ammissione all'Osservatorio non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Osservatorio mediante comunicazione in forma scritta inviata al seguente indirizzo *mail*: [info@osservatoriosostegnovittime.com](mailto:info@osservatoriosostegnovittime.com), la quale avrà efficacia decorsi dieci giorni dal ricevimento del recesso medesimo.

L'adesione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea dei soci.

L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art 24 del codice civile, è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Osservatorio non possono riavere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio.

La collaborazione degli associati al perseguimento delle finalità associative, così come quella di terzi che prestino la propria attività per il perseguimento dell'attività comune, è gratuita.



#### **ARTICOLO 4. Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- Contributi degli aderenti;
- Contributi privati;
- Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni o lasciti testamentari;
- Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **ARTICOLO 5. Organi dell'Osservatorio.**

Sono organi dell'Osservatorio:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell'Osservatorio eletto dal Consiglio Direttivo;
- Il Vicepresidente e Coordinatore dell'Osservatorio nominato dal Presidente;
- Il Segretario - Tesoriere;
- Il comitato scientifico consultivo formato da un numero variabile di membri scelto dall'Assemblea dei soci tra



- professionisti nel campo del Diritto, della Scienza, della Medicina, della Psicologia.

#### **ARTICOLO 6. L'Assemblea.**

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'articolo 3) del presente statuto ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, da tenersi anche in luoghi differenti dalla sede ivi indicata.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Osservatorio;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- L'elezione di due membri del Consiglio Direttivo;
- Agli indirizzi programmatici dell'Osservatorio;
- Ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera o *e-mail* spedita a ciascun degli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.



L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

Ogni associato ha diritto a un voto.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente.

I processi verbali delle adunanze dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario - Tesoriere.

#### **ARTICOLO 7. Il Consiglio Direttivo**

L'Osservatorio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto di diritto da tutti i soci fondatori e da un numero massimo di tre persone eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri eletti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri con avviso scritto o tramite *e-mail* inviato a ciascun amministratore almeno dieci giorni liberi prima dell'adunanza indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Per la validità dei lavori del Consiglio Direttivo, nella prima convocazione, occorre la presenza della maggioranza dei



consiglieri in carica; nella seconda, invece, non è previsto nessun *quorum*.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal Segretario - Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri.

Il Consiglio Direttivo può altresì:

- Elaborare gli indirizzi e le direttive generali dell'Osservatorio;
- Redigere il programma delle attività e curarne l'attuazione;
- Deliberare in ordine alle domande di adesione;
- Stabilire l'ammontare della quota associativa ed i termini del suo versamento;
- Predisporre il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sulla gestione;
- Stabilire le modifiche allo statuto.





La carica di consigliere è gratuita.

### **ARTICOLO 8) Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a eleggere tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente, spetta la rappresentanza del Circolo in giudizio e di fronte ai terzi.

Il Presidente dell'Osservatorio:

- Nomina un Vicepresidente;
- Convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- È responsabile dei rapporti con le organizzazioni regionali e nazionali;
- Ha la rappresentanza verso terzi e legale dell'associazione;
- È il garante del rispetto delle regole e della democrazia interna;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed in casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

### **ARTICOLO 9. Il Segretario - Tesoriere**

Il Segretario - Tesoriere è nominato dal consiglio Direttivo tra i suoi membri su proposta del Presidente.



Il Segretario - Tesoriere:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- Redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Tiene la cassa dell'associazione e ne risponde davanti al Consiglio Direttivo;
- Tiene aggiornata la contabilità dell'Osservatorio, effettua le riscossioni ed i pagamenti, illustra all'assemblea il Bilancio consuntivo su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 10. Esercizi sociali e Bilancio**

L'esercizio sociale inizia il primo Gennaio e si chiude il trentuno Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro due mesi dalla chiusura.

Qualora particolari esigenze lo richiedessero, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La bozza del bilancio consuntivo, nei cinque giorni che precedono l'assemblea che lo approva, deve essere tenuta presso la sede del circolo ed inviato, unitamente alla convocazione, via *e-mail* a ciascun associato.

#### **ARTICOLO 11. Scioglimento e liquidazione**

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività della stesso protratta per oltre tre anni.



## **ARTICOLO 12. Norme applicabili**

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro I, titolo II, capo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.